



ISTITUTO COMPRENSIVO POZZOMAGGIORE

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

SSIC80200L - C.F. 80008250906 - Codice Univoco Ufficio: UFVLD8 - tel. 079/9142296 - 079/4123288

Sito web: www.icpozzomaggiore.edu.it - e-mail: ssic80200l@istruzione.it - PEC: ssic80200l@pec.istruzione.it

Via S. Pietro 37/A - 07018 POZZOMAGGIORE

Sedi associate: Bonorva, Padria, Cossoine.

Circ. n. 67/2024-25

Pozzomaggiore, 07/01/2025

AL PERSONALE DOCENTE SUPPLENTE ANNUALE A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

ALLA DSGA - AGLI ATTI

OGGETTO: comunicazione ferie personale a tempo determinato (fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche) mostratosi inerte.

Premesso che nel Collegio dei Docenti, punto OdG 18, del 09 settembre 2024 veniva dettagliata la questione inerente alle ferie di cui in oggetto.

Considerato che ben due circolari specificavano in merito (circ. n. 7 del 05/09/2024 - prot. n. 8208, richiamata nel CdD anzidetto, e circ. n. 63 del 12 dicembre 2024 - prot. n. 13291).

Ricordando che la fruizione delle ferie è dettata dall'articolo 1 comma 54 della legge 22/2012, che recita così: *"il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato"*.

Visto l'art. 38 CCNL 2019/21, abrogando l'art. 41 del CCNL precedente, ha sostituito il comma 15 dell'art. 13 del CCNL 2007 con il seguente *"le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative"*. Le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Considerato che l'art. 2109 C. c., confermato anche dal testo dell'art. 10 del D.lgs. 66/2003, stabilisce espressamente che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all'ente la possibilità di assegnazione d'ufficio delle ferie.

In merito alla monetizzazione delle ferie la Dichiarazione Congiunta n. 2 prevede quanto segue: *"In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative*



ISTITUTO COMPRENSIVO POZZOMAGGIORE

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

SSIC80200L - C.F. 80008250906 - Codice Univoco Ufficio: UFVLD8 - tel. 079/9142296 - 079/4123288

Sito web: www.icpozzomaggiore.edu.it - e-mail: ssic80200l@istruzione.it - PEC: ssic80200l@pec.istruzione.it

Via S. Pietro 37/A - 07018 POZZOMAGGIORE

Sedi associate: Bonorva, Padria, Cossoine.

di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012 - Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della CESSAZIONE DEL SERVIZIO le ferie non fruita **sono monetizzabili solo nei casi** in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012."

Ribadendo che il personale scolastico a tempo determinato annuale è stato **formalmente invitato con largo anticipo a godere delle ferie**, con espreso **avviso della perdita**, in caso diverso, del diritto alle ferie medesime e della indennità sostitutiva, ed invitato ad esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto sopra con la presente comunicazione il personale/docente annuale, già messo in condizione di esercitare tale diritto messo, pertanto, effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, perché invitato formalmente a farlo, e, nel contempo, informato, in modo accurato e in tempo utile, a garantire che tali ferie fossero ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire, ha perso tali ferie in quanto date d'ufficio e non ha diritto ad alcuna indennità sostitutiva al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verificasse nel corso di simile periodo.

Distinti Saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Livesu

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)